



**COMUNE DI TRAVO**  
*Provincia di Piacenza*

Allegato alla delibera Consiglio Comunale n.34 del 06.06.1995

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**DELLA TASSA DI SMALTIMENTO**  
**DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

**Articolo 1**  
**Istituzione della Tassa Annuale.**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

**Articolo 2**  
**Oggetto e campo di applicazione del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
  - a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
  - b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
  - c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

**Articolo 3**  
**Servizio di nettezza urbana.**

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è normato dall'apposito Regolamento per la disciplina del servizio di nettezza urbana ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10.09.1982 n.915 ed in conformità all'art.59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso, fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

**Articolo 4**  
**Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

## 5. SOPPRESSO.

### **Articolo 5** **Gettito complessivo della Tassa annuale.**

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art.61 del D.Lgs. 15.11.1993 n.597, in misura pari ad un'aliquota del costo d'esercizio di cui al comma 2 del medesimo art.61 da stabilirsi con apposita deliberazione del C.C. o in sede di approvazione del bilancio di previsione, spettando poi alla Giunta di determinare le tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettate alla tassa.
2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.

### **Articolo 6** **Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione.**

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffa commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo della smaltimento.
2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate dal presente regolamento.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. Le superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50, vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici delimitate o recintate pertinenti l'edificio anche in relazione alle situazioni risultanti da pratiche edilizie, catastali o altri atti o denunce inerenti la proprietà.

### **Articolo 7** **Modalità di applicazione della tassa.**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa e nei modi previsti dal presente Regolamento e dal regolamento per il Servizio di Nettezza Urbana (art.8 del D.P.R. 915/1982). Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta in pertinenza, la tassa è dovuta anche quando

nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
  - a) in misura pari al 40% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt;
  - b) in misura pari al 30% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la suddetta distanza supera i 500 Mt.

L'applicazione della tassa in misura ridotta come previsto ai precedenti punti a) e b) non è cumulabile con nessun'altra agevolazione.

3. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro breve termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 40% per l'esistenza delle seguenti manchevolezze:
  - a) nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
  - b) nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
  - c) nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita.

Le riduzioni di cui al presente comma, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

## **Articolo 8**

### **Tariffe e commisurazione della tassa.**

1. La Giunta Comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misura tale da garantire il rispetto di quanto stabilito dal Consiglio Comunale per la copertura percentuale del costo del servizio, o con apposita deliberazione o in sede di approvazione del bilancio di previsione, per come indicato nel precedente articolo 5.
2. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe entro il 31 ottobre dell'anno precedente, tenuto conto delle articolazioni delle categorie dei locali e delle aree. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, s'intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.
3. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupate secondo le tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
4. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.

Le suddette variazioni temporanee anche qualora comportassero una diversa determinazione della tassa nel corso dell'anno, non danno luogo a rimborsi o a riduzioni, né d'altra parte fanno luogo ad aumenti.

## **Articolo 9**

### **Locali ed aree tassabili.**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:
  - a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili dal presente Regolamento;
  - b) i vani secondari od accessori di quelli di cui alla precedente lettera a), nonché delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
  - c) il vano scala;
  - d) le aree scoperte destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburante, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto ecc.;
  - e) le aree scoperte costituenti pertinenze o accessorio, nel senso indicato alla lettera b) di locali o di aree scoperte assoggettati a tassa (quali, a titolo esemplificativo, i giardini, i cortili ed i parcheggi privati).
2. Sono rilevanti ai fini della tassazione, perché in grado di produrre rifiuti, le seguenti parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile: le scale, i vani ingresso gli anditi, i portici, i cortili ed i giardini, i locali per la portineria, per la lavanderia, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti occupabili da persone che servono all'uso ed al godimento comune.
3. Sono pure tassabili le parti comuni, come elencate nel precedente comma 2, dei fabbricati non costituiti in condominio.

## **Articolo 10**

### **Classificazione dei locali e delle aree scoperte.**

1. I locali e le aree accessorie, dipendenti, complementari o pertinenziali di altri principali, appartengono alla categoria di questi ultimi.
2. Ai fini dell'individuazione della categoria e sottocategoria ove risultino locali ed aree adibite ad usi diversi, verrà applicata la tassa in base alla tariffa prevista per la specifica attività limitatamente alla superficie a tal fine utilizzata.

**Articolo 11**  
**Locali ed aree tassabili con superficie ridotta.**

1. SOPPRESSO.
2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilabili a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

<b>Attività</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	5%
Laboratori fotografici, eliografie	5%
Autotrasportatori, elettrauto, distributori di carburante	10%
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	5%
Laboratori di analisi	5%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	5%
Allestimenti, insegne	5%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	10%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento ai criteri di analogia.

**Articolo 12**  
**Locali ed aree scoperte non tassabili.**

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art.62, comma 2 del Decreto, i locali e le aree di seguito elencati a titolo esemplificativo:
  - a) i solai ed i sottotetti non inseriti nell'appartamento di altezza non superiore a Mt. 1.50 anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso;
  - b) i locali e le aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
  - c) i locali delle aziende agricole e delle case coloniche non destinati ad uso abitativo ed utilizzati per l'esercizio della impresa agricola;
  - d) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse, prive di qualsiasi arredo e non allacciate a pubblici servizi;
  - e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento ed a condizioni che l'immobile non sia utilizzato;
  - f) i locali a celle frigorifere;
  - g) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per gli altri impianti tecnologici compresi gli ascensori;
  - h) i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali, tossici o nocivi;
  - i) le cantine, i balconi e le terrazze esterne e scoperte;

- j) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private e relative aree pertinenziali che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla Legge 23.12.1978 n.833, erogano in forma organizzata e continuativa, le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.2 della Legge, mentre sono commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili, i locali ad uso ufficio, bar, cucina;
  - k) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
  - l) gli edifici adibiti a Chiesa ed eventuali altri locali destinati a servizi religiosi con esclusione quindi dei locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
  - m) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività agonistica - sportiva;
  - n) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) ove non si ha in genere presenza umana;
  - o) porticati, chioschi, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose.
2. L'intassabilità dei locali di cui alla lettera h) del precedente comma condizionata alla dimostrazione, da parte del soggetto interessato, delle modalità con le quali provvede allo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti.
  3. Per situazioni non contemplate nei commi sopra citati si utilizzano criteri di analogia.
  4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art.62 comma 5 del decreto.

### **Articolo 13** **Classi di contribuenza.**

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art.79 comma 2 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507, si applicano le sottoindicate classi determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti, definite con riferimento a quanto deliberato con il precedente Regolamento.

#### Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa prevista nell'allegato "A", i locali e le aree sono classificati come segue:

CLASSE 1	Abitazioni private e relativi garage.
CLASSE 2	Locali adibiti ad attività ricettivo – alberghiera.
CLASSE 3	Collettività e luoghi di assistenza e cura.
CLASSE 4	Uffici e servizi direzionali e terziari pubblici e privati; attività ricreative; attività artigianali di servizio alla residenza; di servizi privati igienico – sanitari.
CLASSE 5	Musei, biblioteche, archivi, sedi di rappresentanza di istituzioni; scuole di canto, ballo; palestre private.
CLASSE 6	Teatri e cinema.
CLASSE 7	Magazzini e depositi di stoccaggio merci; pese pubbliche.

CLASSE 8	Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
CLASSE 9	Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini.
CLASSE 10	Negozi di vendita al minuto di beni alimentari e di beni deperibili e relativi magazzini.
CLASSE 11	Magazzini di vendita all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
CLASSE 12	Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili.
CLASSE 13	Mense, fastfoods, self-service.
CLASSE 14	Attività manifatturiere, attività di riparazione auto e macchinari; attività artigianali di servizi non comprese in altre classi.
CLASSE 15	Aree di campeggi, aree di distributori di carburante e di parcheggi all'aperto pubblici e privati.

2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenze od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

#### **Articolo 14** **Casi di riduzione delle tariffe unitarie.**

1. La tariffa unitaria è ridotta nel caso di:
  - a) abitazione occupata da unico pensionato di vecchiaia (65 anni), residente, titolare solo di pensione, il cui reddito non superi i 12 milioni annui: riduzione pari al 30%;
  - b) abitazioni con unico occupante: riduzione pari al 10%;
  - c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione pari al 10%.
  - d) Disabili (o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione) con invalidità grave pari al 100%, grandi invalidi del lavoro ai sensi del T.U. n. 1124/1965 e titolari di indennità di accompagnamento : riduzione del 10%;
  - e) Utilizzatori di compostiere compilando apposito modulo : riduzione del 10%;
  - f) Scuole che aderiscono al progetto per la promozione della raccolta differenziata nelle scuole: riduzione del 50%.
2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art.66 commi 5 e 6 del D.Lgs. 507/1993.

Presentando Certificazione relativa alla tipologia d'invalidità

#### **Articolo 15** **Agevolazioni speciali.**

1. In applicazione dell'art.67 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità – Servizi Sociali;
  - b) esenzione totale per i locali delle aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico - culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste e per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.76 del D.Lgs. n.507/1993.
  3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **Articolo 16**

### **Riduzione a fronte di risparmio di costi.**

1. E' stabilita la riduzione della tassa:
  - a) del 20% nel caso di attività produttive commerciali, e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per gli interventi tecnici – organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
  - b) del 10% nel caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passabili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definito ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzati atti a selezione e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva.
2. Le riduzioni di cui alla lettera a) del comma 1 è concessa per non più di tre anni decorrenti da quello successivo all'anno in cui sono stati sostenuti i costi, e comunque, per un ammontare complessivo che non può superare il 50% dei costi suddetti, quella di cui alla lettera b) è concessa sulla tassa dell'anno successivo a quello di conferimento dei rifiuti.
3. La sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 deve essere comprovata anche da specifica attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale a seguito di specifica domanda di riduzione presentata dai soggetti interessati.

**Articolo 17**  
**Tassa giornaliera di smaltimento.**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507. è temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art.50 del D.Lgs.15 novembre 1993 n.507.  
Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

**Articolo 18**  
**Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione.**

1. I soggetti indicati nell'art.63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art.70 del citato decreto legislativo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
5. Lo stesso effetto si esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

### **Articolo 19** **Accertamento, riscossione e contenzioso.**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs. 507/1993.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria prevista del D.Lgs. 31.12.1992 n.546, è disciplinato dall'art.63 del D.P.R. 28.01.1988 n.43 e dall'art.20 del D.P.R. 26.10.1972 n.638 e successive modificazioni.

### **Articolo 20** **Mezzi di controllo.**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

### **Articolo 21** **Sanzioni.**

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art.76 del D.Lgs. 507/1993.

2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.63 comma 4 del D.Lgs. 507/1993, nonché per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire Ventimila a lire Duecentomila.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, si osservano le norme contenute nella legge 24.11.1981 n.689.

**Articolo 22**  
**Disposizioni finali e transitorie.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e contemporaneamente ma viene disposta la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune. Abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.  
È fatta salva l'applicazione in via transitoria delle precedenti norme, come previsto dagli artt.79 e 80 del D.Lgs. 507/1993 come successivamente modificato ed integrato. In particolare si osserva l'entrata in vigore dei seguenti articoli del presente Regolamento:
  - articolo 7 dall'01.01.1996;
  - articolo 9 punto 1, lettera e) dall'01.01.1996;
  - articolo 9 punto 2 dall'01.01.1996;
  - art.14 dall'01.01.1996;
  - art.16 dall'01.01.1996.
2. Il presente Regolamento, entro 30 giorni dalla sua esecutività, viene trasmesso alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, a norma dell'art.68, 3° comma del D.lg. 15.11.1993 n.507.